



COMUNE DI BARLETTA

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Contratto di lavoro individuale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto "Regioni – Autonomie Locali" del 6 luglio 1995, dell'art. 7 e ss. del CCNL del Comparto "Regioni – Autonomie Locali" del 14 settembre 2000 e dell'art. 49 della Legge n. 133/2008.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il **Comune di Barletta**, codice fiscale 00741610729, rappresentato dal **d.ssa DI PALMA ROSA**, dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo risorse umane, e il sig. XXXXXXXX XXX nato a xxxxx il xx.xx.xx e residente a xxxxxxxx in Via xxxxxxxxxxxxxxxx n.xx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx in riferimento alle determinazioni dirigenziali n. 1135 del 19.05.2009 e n. 1140 del 31.05.2010 rispettivamente di pubblicazione del bando e di approvazione della graduatoria di merito.-

Le parti stipulano quanto segue:

1. Il **Comune di Barletta** assume alle proprie dipendenze il sig. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a tempo determinato per tre mesi, a decorrere dal **xx xxxxx 2010**, dando atto che il lavoratore ha provveduto a depositare presso i competenti uffici tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni riguardanti l'accesso al rapporto di lavoro e, inoltre, che lo stesso ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che – ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni – necessitano di autorizzazioni, potranno essere svolti dal dipendente previa concessione dell'autorizzazione stessa da parte dell'amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro è regolato da tutte le norme fissate, a tutti i livelli, dalla contrattazione collettiva del comparto degli Enti Locali, come definito dall'accordo quadro del 2 giugno 1998 e, in particolare, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 6 luglio 1995, del 16 luglio 1996, del 31 marzo 1999, del 1° aprile 1999, del 14 settembre 2000, del 22 gennaio 2004 e ultimo in ordine temporale, il contratto collettivo di lavoro sottoscritto in data 31 luglio 2009;
3. L'inquadramento avviene nel profilo professionale di **Agente di Polizia Municipale** appartenente alla categoria C, posizione economica C1.
4. Il sig. xxxxx xxxxxxxxxxx risponde gerarchicamente al dirigente del Settore Vigilanza e Protezione Civile.
5. Il livello retributivo tabellare iniziale è fissato nella misura stipendiale mensile di **€1.621,18=**, come fissato dalle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI BARLETTA

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Oltre allo stipendio sono dovute:

- La 13^a mensilità;
- L'indennità di comparto pari a mensili €45,80=;
- L'indennità di vigilanza pari a mensili € 92,57=;
- L'eventuale assegno nucleo familiare;
- La vacanza contrattuale ai sensi dell'art.47 bis, comma 2, del d. lgs. n.150/2009;

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali sia previdenziali.

6. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con osservanza dell'articolazione settimanale in atto presso il Servizio di assegnazione e delle eventuali successive variazioni.
7. Vista la necessità di disporre della figura professionale in forma continuativa per 3 mesi e considerati i requisiti professionali previsti dalla selezione svolta, si deroga dal periodo di prova. Con la sottoscrizione del presente contratto individuale si definisce, consensualmente e contestualmente, che il termine del contratto di lavoro a tempo determinato in essere fra le parti è il giorno **xx xx 2010**.
8. Spetta al lavoratore, per la durata di tre mesi decorrente dalla data indicata al comma 1 del presente contratto, un periodo di ferie maturato in proporzione della durata del servizio prestato, come previsto dalle disposizioni contrattuali applicate nell'ente.-
9. Per le cause di risoluzione, il contratto di lavoro è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di legge applicabili.
E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione che ne costituisce il presupposto.
10. Per quanto non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dalle clausole dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto vigenti nel tempo, nonché, ove non fosse contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, oltrechè dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi, emesse – secondo le rispettive competenze – dagli organi o dirigenti dell'Ente.
11. Il lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle attribuzioni che gli vengono affidate dal dirigente con la massima diligenza e ad osservare le disposizioni interne dell'Ente ed il Codice di comportamento vigenti.
12. Il lavoratore si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, previste dal D. Lgs. n.81 del 2008 alla luce della modifica del D. Lgs. n. 106 del 2009.



COMUNE DI BARLETTA

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

13. Il lavoratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza il Comune di Barletta al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Barletta, lì **xx xxxx 2010**.-

**II DIRIGENTE DEL SETTORE
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
D.ssa DI PALMA ROSA**

Il dipendente